



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10050

TEL. (011) 96 49 000 – 96 49 901 - FAX 96 40 406

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI	17	Passi carrabili
1	Oggetto del Regolamento		CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
2	Gestione del servizio	18	Denuncia e versamento della tassa
3	Funzionario responsabile	19	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
4	Oggetto della tassa		CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI
5	Soggetti attivi e passivi	20	Tariffe
	CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI	21	Suddivisione del territorio comunale
6	Domanda di concessione	22	Distributori di carburante e di tabacchi
7	Rimborso di spese	23	Esenzioni
8	Deposito cauzionale		CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
9	Autorizzazione	24	Contenzioso
10	Disciplinare	25	Sanzioni
11	Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti – Diritti di terzi	26	Rinvio ad altre disposizioni
12	Revoca delle concessioni	27	Pubblicità del regolamento
13	Decadenza delle concessioni	28	Variazioni del regolamento
14	Sospensione delle concessioni	29	Entrata in vigore
15	Norme per la esecuzione dei lavori		
16	Occupazioni abusive		

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del detto D.Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

a) in forma diretta;

b) in concessione ad apposita azienda speciale;

c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministro delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

In ogni caso, per l'anno 1994, il servizio continua ad essere gestito, come in passato, e cioè in forma diretta.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 507/1993 è nominato con deliberazione della G.C. e scelto tra personale avente qualifica e profilo professionale adeguati.

Il nominativo dello stesso è comunicato entro 60 giorni dalla nomina alla direzione centrale per la fiscalità locali del Ministero delle Finanze.

2. Il funzionario responsabile, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

3. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

a) l'organizzazione del personale;

b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

4. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

5. Tutte le determinazioni del funzionario responsabile dovranno essere numerate con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

6. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 4

OGGETTO DELLA TASSA

(Art. 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ART. 5

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

(Art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, etc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo la tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
Data, luogo ed ora in cui sarà effettuato il sorteggio vengono comunicati con congruo anticipo nelle forme di legge, agli interessati.
Questi possono partecipare alle operazioni di sorteggio.
Il sorteggio viene effettuato pubblicamente, a cura del funzionario responsabile, innanzi a testimoni idonei ai sensi di legge. Dello stesso è redatto apposito verbale da comunicarsi agli interessati nelle forme di legge.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in un mese. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

ART. 7 RIMBORSO DI SPESE

1. Per l'istruttoria relativa alla richiesta di concessione e connessi oneri finanziari saranno comunicate, al richiedente, nelle debite forme, le spese che lo stesso dovrà versare al Comune (spese stampati, diritti di istruttoria, diritti di sopralluogo, etc.) a titolo di anticipo.
2. L'ulteriore corso della pratica rimane subordinato al versamento dell'importo comunicato dal Comune, di cui al comma precedente.

ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.
2. L'ammontare di detto deposito sarà determinato di volta in volta, in relazione ai singoli casi concreti, sulla base di parametri obiettivi, sentito anche il responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

ART. 9 AUTORIZZAZIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
2. Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentita sempre la commissione edilizia, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 10 DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 9 dovranno prevedere di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per i danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 11

AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI-DIRITTI DI TERZI.

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

Qualora si tratti di autorizzazioni o pareri che costituiscono presupposti di legge per il rilascio delle concessioni, quest'ultimo sarà subordinato all'acquisizione degli stessi da parte dei competenti uffici comunali.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 12

REVOCA DELLE CONCESSIONI

(Art. 41 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza, debitamente motivata, di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi sono eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

8. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso innanzi al giudice competente.

ART. 13

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dalla legge e nel presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.

3. Per la decadenza sarà eseguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 12.

Art. 14 **SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI**

1. È in facoltà del Sindaco, in occasioni straordinarie o per ragioni di pubblica utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 12.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART. 15 **NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni, non previsti nell'atto stesso.

3. È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 16 **OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile, restando impregiudicate tutte le altre iniziative allo stesso concesse dalla legge vigente per il risarcimento di eventuali danni subiti.

ART. 17
PASSI CARRABILI

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44, commi da 4 a 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 18

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

(Art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5, devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo il versamento della tassa deve essere effettuato nei mesi di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 19
ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA
(Art. 51 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con modalità di cui al precedente art. 18, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI

ART. 20 TARIFFE

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 21 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE *(Art. 42, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 sono classificate nelle seguenti categorie:

I CATEGORIA (centro abitato)

Territorio compreso nella perimetrazione del centro abitato – art. 4 D.L. 285/93

Elenco strade, spazi ed altre aree pubbliche:

Via Torino dall'incrocio di Via Abegg a quello di Via Vaie – Via Roma sino all'incrocio con la SS. 25 – Piazza Libertà – Piazza Sant'Antonio – Strada Cooperativa – Strada del Donatore – Via Abegg dall'incrocio con Via Torino a quello con la SS. 25 – Via Verdi – Via Maisonetta da Piazza Libertà a Via Rocciamelone – Via Rocciamelone da Via Maisonetta a Via Verdi.

II CATEGORIA (zona limitrofa)

Territorio comunale rimanente non compreso nella perimetrazione del centro abitato.

2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e negli altri luoghi pubblici.
3. Eventuali successive modifiche alla succitata classificazione saranno adottate con apposita deliberazione, previo acquisizione del parere della C.I.E.C.
Anche alle modifiche si applicano le disposizioni di cui al 2° comma.

ART. 22
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI
(Art. 48 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è suddiviso nelle seguenti categorie:

a) Art. 48, comma 1 (DISTRIBUTORI DI CARBURANTI):

A) CENTRO ABITATO:

Via Torino dall'incrocio di Via Abegg a quello di Via Vaie – Via Roma sino all'incrocio con la SS. 25 – Piazza Libertà – Piazza Sant'Antonio – Strada Cooperativa – Strada del Donatore – Via Abegg dall'incrocio con Via Torino a quello con la SS. 25 – Via Verdi – Via Maisonetta da Piazza Libertà a Via Rocciamelone – Via Rocciamelone da Via Maisonetta a Via Verdi.

B) ZONA LIMITROFA:

Via Torino da Via Abegg alla SS. 25 – Via Torino da Via Vaie alla SS. 25 – Restante parte di Via Maisonetta – Via Vignassa – Via Vaie – Viale XXV Aprile – Restanti tratti di Via Abegg – Via Susa – Via Assietta – Via Superga – Via Musinè – Via Monginevro – Via Moncenisio – Restate tratto di Via Rocciamelone e restante tratto di Via Roma.

C) SOBBORGHIE E ZONE PERIFERICHE:

Resto del territorio comunale

D) FRAZIONI:

Borgata Vignassa – Borgata Mareschi – Borgata Cresto – Borgata Codrei – Borgata Pian Palmero

b) Art. 48, comma 7 (APPARECCHI AUTOMATICI PER DISTRIBUZIONE TABACCHI):

A) CENTRO ABITATO:

Via Torino dall'incrocio di Via Abegg a quello di Via Vaie – Via Roma sino all'incrocio con la SS. 25 – Piazza Libertà – Piazza Sant'Antonio – Strada Cooperativa – Strada del Donatore – Via Abegg dall'incrocio con Via Torino a quello con la SS. 25 – Via Verdi – Via Maisonetta da Piazza Libertà a Via Rocciamelone – Via Rocciamelone da Via Maisonetta a Via Verdi.

B) ZONA LIMITROFA:

Via Torino da Via Abegg alla SS. 25 – Via Torino da Via Vaie alla SS. 25 – Restante parte di Via Maisonetta – Via Vignassa – Via Vaie – Viale XXV Aprile – Restanti tratti di Via Abegg – Via Susa – Via Assietta – Via Superga – Via Musinè – Via Monginevro – Via Moncenisio – Restate tratto di Via Rocciamelone e restante tratto di Via Roma.

C) FRAZIONI, SOBBORGHIE E ZONE PERIFERICHE:

Borgata Vignassa – Borgata Mareschi – Borgata Cresto – Borgata Codrei – Borgata Pian Palmero e resto del territorio.

2. Eventuali successive modifiche alle collocazioni di cui al precedente comma dovranno costituire oggetto di apposita deliberazione, previa acquisizione del parere della C.I.E.C.

L'elenco delle classificazioni di cui al 1° comma è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici.

La stessa procedura di pubblicazione deve essere seguita per le eventuali modifiche di cui al 2° comma.

ART. 23
ESENZIONI

(Art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati, previa verifica dei presupposti previsti per legge.

CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
 - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ART. 25 SANZIONI *(Art. 53 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Per omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 18, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 26 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e a tutte le altre norme vigenti in materia.

ART. 27 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene pubblicato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1009, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
3. Copia dello stesso potrà essere rilasciata a chiunque vi abbia interesse, previo pagamento delle spese di fotocopiatura al competente ufficio comunale.

ART. 28
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Qualsiasi modifica normativa in materia che influisca sulla regolamentazione di cui al precedente atto comporterà l'obbligo di provvedere in ordine alle necessarie variazioni, mediante apposito e specifico provvedimento consiliare.
2. L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di modificare e/o integrare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e negli altri spazi comunali.
3. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 29
ENTRATA IN VIGORE


1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994.
(Art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 luglio 1994 con atto n. 47;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal al
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co) nella seduta del n.;
- 4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal al
- 5) E' entrato in vigore il 1° gennaio 1994 (Art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507);
- 6) E' stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al combinato disposto degli artt. 35, comma 2 e 57 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 con lettera n. in data

Il Segretario Comunale

Data



.....